



# COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

---

Via Municipio, 8 C.A.P. 04025 Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181  
c.f. 81003310596

## AVVISO

**Oggetto: MISURE DI DECORO URBANO, PREVENZIONE INCENDI, E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO IN CAPO A PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LENOLA**

Col presente avviso si intende invitare la cittadinanza a mettere in campo (sempre e in particolare nel periodo 15 giugno 15 ottobre) comportamenti virtuosi volti a tutelare il territorio e a prevenire gli incendi che specie in estate costituiscono una minaccia grave per l'ambiente e talvolta anche per le persone che lo abitano.

Fermo restando quanto già previsto per legge e non ultimo nel Regolamento Comunale di Polizia Rurale e sue successive modifiche, si richiama l'attenzione sull'Ordinanza del Sindaco n. 23 del 11.06.2026 ad oggetto: "*Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi*".

In particolare si richiamano gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza per i quali è ribadito l'obbligo per i proprietari e/o conduttori di terreno di assicurare lo sfalcio dell'erba e la rimozione di fonti infiammabili in una fascia ampia 5 metri per i terreni di cui al punto 6 e 10 metri per quelli di cui al punto 7, al confine sia con proprietà private che con strade vicinali, comunali, provinciali o regionali.

Di seguito per comodità si riportano i citati articoli dell'ordinanza n.23 del 11.06.2026:

“6. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**;

7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di **larghezza non inferiore a 10 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Vale la pena sottolineare che il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.032,00 € ad un massimo di 10.329,00 €.

L'ordinanza citata è stata inoltrata alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale con richiesta di vigilare ed eventualmente sanzionare i trasgressori.

Sono molte le segnalazioni di inadempienti. Si invitano, pertanto, coloro che non avessero ancora provveduto, a mettere in sicurezza i propri terreni, per non incorrere in una inevitabile sanzione.



L'Assessore all'Ambiente

*Severino Marrocco*